



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 001374

del 05 NOV. 2021

**OGGETTO:** Esecuzione sentenza TARS sez 1<sup>a</sup> pubblicata in data 13.10.2021 pronunciata sul ricorso RG n°1075 del 2020. Determinazioni conseguenti in ordine alla deliberazione n°432/2020.

**U.O.C. PROPONENTE**  
RISORSE UMANE

---

Proposta n. 671/AR del 29/10/2021

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Ornella Navarra Tramontana

Il Dirigente UOS  
Gestione giuridica del personale  
Dott. Fabio Marussich

IL Direttore UOC  
Risorse Umane  
Dott.ssa Maria Luisa Curti

**C. ECONOMICO - FINANZIARIO**  
**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO**  
**Esercizio 2021**

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2021  
(euro) \_\_\_\_\_

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

**STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET**

\_\_\_\_\_

Scheda BUDGET allegata  
datata \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ Il Direttore dell'U.O.C. \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale dott. Roberto Colletti, nominato con DP n°195/Serv 1/S.G. del 4.04.2019, assistito da Roberto Peale V.R. e P. quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

03 NOV. 2021

**Il Direttore della UOC Risorse Umane, Dott Maria Luisa Curti**

**Premesso:**

- 1) Con deliberazione n°432 del 29.04.2020 (ALL.1), questa ARNAS, per le motivazioni espressamente enunciate nel provvedimento di che trattasi, procedeva ad annullare, in autotutela, tutti gli atti della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa Chirurgia Plastica del PO Civico di cui alla delibera di indizione n°586/2017 ed i successivi connessi ed interdipendenti, in quanto "inficiati da illegittimità derivante dalla modalità di esecuzione del colloquio espletato, di cui al verbale n° 2 del 10.01.2020". E tanto nel rispetto dei principi del buon andamento, imparzialità e legittimità dell'azione amministrativa.
- 2) Con ricorso notificato in data 02.07.2020, la concorrente Di Lorenzo Sara, collocata al secondo posto della graduatoria del concorso in questione, a mezzo dei propri legali di fiducia, impugnava la delibera n°432/2020 innanzi al TAR Palermo, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento dell'atto amministrativo, e degli atti /note nello stesso richiamati, deducendo a sostegno, l'illegittimità dell'annullamento in autotutela disposto dall'Amministrazione, per:  
*a) violazione dell'art 21 nonies della L 241/90. Assoluta carenza dei presupposti per il legittimo esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di autotutela"; b) violazione del principio del buon andamento ex art 97 cost. Violazione e/o errata applicazione dell'art 21 nonies della Legge n°241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa; c) Violazione del principio del buon andamento art 97 Cost violazione della Legge n°241/90 Violazione e/o falsa applicazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari in attuazione dell'art 15 comma 7 bis del decreto leg.vo n°502/92. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.*
- 3) Questa Azienda, a mezzo proprio legale di fiducia, all'uopo nominato, si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito dalla ricorrente e, nel merito, l'infondatezza delle censure dedotte.
- 4) Con ordinanza n°877 del 21.09.2020 il TAR respingeva la domanda cautelare;
- 5) Con ordinanza n°864/2020 il CGA per la Regione Sicilia, disponeva, in parte, la sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi impugnati da parte ricorrente, onerando questa Amministrazione di "riedire" la prova orale del concorso in questione.
- 6) Con memoria del 7.05.2021, la ricorrente ha insistito nella domanda di annullamento integrale/parziale degli atti amministrativi impugnati, deducendo la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione, del provvedimento del CGA.
- 7) Il merito veniva discusso dalle parti con i rispettivi atti difensivi, all'udienza, svoltasi da remoto, in data 21.05.2021.
- 8) Con sentenza pubblicata in data 13.10.2021 e trasmessa dal legale in data 14.10.2021, il TAR (sez I<sup>a</sup>), nel riconoscere preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la *situazione giuridica azionata ha consistenza di interesse legittimo ..... la questione dedotta in giudizio attiene alla legittimità dell'esercizio del potere discrezionale di autotutela della PA in relazione alla revoca della procedura concorsuale, con riflessi di natura organizzativa, la cui tutela è demandata al G.A., nel merito, nel condividere quanto già espresso dal Consiglio di Giustizia*

Amministrativa con propria ordinanza in sede cautelare, riteneva il ricorso fondato, sulla scorta delle considerazioni in appresso sinteticamente riportate e, precisamente:

- a) Il Collegio, partendo dal presupposto che la somministrazione di una unica domanda a tutti i candidati presenti per l'espletamento del colloquio, vietando agli stessi di assistere agli esami degli altri, è modalità espressamente prevista dall'avviso di selezione di che trattasi che, peraltro, richiama espressa previsione contenuta nelle Linee Regionali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, prevista anche dal regolamento aziendale in materia, rileva che, essendosi il colloquio tenuto in un aula aperta al pubblico, ma vietandone di fatto l'accesso ai concorrenti, come acclarato dagli stessi verbali delle operazioni, è circostanza idonea a realizzare *la violazione del principio di trasparenza e di pubblicità della prova concorsuale, integrando per l'effetto la violazione del combinato disposto degli artt 6 comma 4 del DPR 09.05.1994 n°487, 7 comma e 16 comma 2 del DPR 27 marzo 2021 n°220*. Tale situazione, posta di fatto a fondamento del provvedimento di revoca in autotutela di cui alla deliberazione n°432/20, oggetto di impugnazione, viene definita dal Collegio come *sproporzionata e irragionevole* riguardo all'annullamento dell'intera procedura, che invero, in relazione al principio di conservazione degli atti amministrativi, non inficiati da illegittimità, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione ad un annullamento della sola attività della Commissione inerente il colloquio, *restando salve le operazioni compiute in precedenza quali l'ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio (verbale n°1) provvedendosi alla riedizione della successiva attività (predisposizione delle domande e sottoposizione al colloquio) emendata dai vizi riconosciuti dalla stessa Amministrazione*.
- b) In buona sostanza la "conservazione degli atti" non inficiati da illegittimità *ovvero tutta l'attività svolta dalla Commissione prima del verbale 2*, come già descritta, risponderebbe *al principio del contenimento della legittima aspettativa dei candidati alla conservazione dell'attività legittimamente svolta, interesse che oltretutto coincide con quello pubblico, diretto alla celere definizione di una procedura che ha già avuto un lungo iter (essendo stata indetta nel 2018) nonostante l'esiguo numero di candidati (CGA ORD. N°864/2020)*.
- c) Sulla scorta delle superiori motivazioni il TARS ha accolto il ricorso della candidata Di Lorenzo, *annullando in parte qua e per quanto di ragione gli atti impugnati, fatti salvi ulteriori atti dell'Amministrazione, ordinando che la sentenza venisse eseguita dall'autorità amministrativa*.

#### 9) Considerato:

La **sentenza** del **Tar** che decide su un ricorso è immediatamente **esecutiva**. Fatto salvo il caso di sospensione della **sentenza** del **Tar**, l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla **sentenza**, adottando tutti i comportamenti e gli atti necessari per portare a compimento quanto disposto nella **sentenza**. Il Consiglio di Stato infatti, muovendo dalla premessa che l'esecutività della sentenza di primo grado si concreta nell'idoneità a spiegare i suoi effetti nello spazio intertemporale intercorrente fino al passaggio in giudicato, e che pertanto ne consegue l'obbligo per l'Amministrazione soccombente di assicurare, nelle more, l'effettività della situazione giuridica del ricorrente come definita dalla pronuncia giudiziale, ha affermato che "in tal caso, per realizzare concretamente l'esecutività del precetto giudiziale, laddove la pronuncia del giudice non sia di per se stessa sufficiente a garantire l'effettività della tutela dell'interesse fatto valere dal ricorrente, ovvero l'amministrazione ne rifiuti o eluda l'esecuzione, spetta al medesimo giudice, che ha

emesso la pronuncia, assicurare *medio tempore* l'esecuzione. A tal fine, l'interessato può adire nuovamente il giudice di primo grado, non per l'esecuzione del giudicato, ma per ottenere provvedimenti ritenuti idonei per assicurare l'esecuzione interinale della sentenza" (Cons. St., IV, ord.za 3 marzo 1999, n. 767). E in tal senso ha ora disposto, codificando tale orientamento giurisprudenziale, l'art. 10, primo comma, della legge 205/2000, mediante l'aggiunta all'art. 33 della legge sui Tar del seguente comma: "*Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1154, e successive modificazioni*". Non è, formalmente, il giudizio di ottemperanza, ma di questo ha la sostanza.

#### **Ritenuto che**

- I. In esecuzione della sentenza del TARS del 13.10.2021, esecutiva ex legge, occorre procedere all'annullamento della deliberazione n°432/2020 per quanto attiene al disposto annullamento in toto della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa Chirurgia Plastica del PO Civico di cui alla delibera di indizione n°586/2017 ed i successivi connessi ed interdipendenti, disponendo il solo annullamento dell'attività svolta dalla Commissione di valutazione consacrata nel verbale n°2 del 10.01.2020, degli atti di selezione (prova colloquio), in quanto inficiata da illegittimità derivante dalla modalità di esecuzione del colloquio espletato. potendosi evidenziare, nel caso di specie, i profili di illegittimità delineati nella sentenza del Consiglio di Stato (sez V n°1627/2015), citata anche dalla sentenza TARS cui si dà esecuzione.
- II. Per l'effetto dire e dichiarare che le attività svolte dalla Commissione di selezione, come consacrate nel verbale n° 1 sono valide ed efficaci;
- III. Mandare alla UOC Risorse Umane per gli adempimenti di competenza in ordine alla informativa da dare ai candidati ed alla stessa Commissione. Al fine di stabilire una nuova data per la prova orale.


#### **Dato Atto che**

- nel presente provvedimento, per ragioni di opportunità, il Direttore Sanitario, non esprimerà il proprio parere, atteso che lo stesso ha svolto le funzioni di componente di diritto della commissione di valutazione della selezione in argomento.
- La documentazione citata si trova agli atti della competente UOC Risorse Umane.
- il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

## PROPONE di

1. **Dare esecuzione** alla sentenza TARS del 13/10/21 pronunciata nel giudizio promosso dalla ricorrente Di Lorenzo Sara e questa Arnas, (parte resistente) e per l'effetto, **annullare in parte** la deliberazione n°432/2020 per quanto attiene al disposto annullamento in toto della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa Chirurgia Plastica del PO Civico di cui alla delibera di indizione n°586/2017 ed i successivi connessi ed interdipendenti, disponendo il solo annullamento dell'attività svolta dalla Commissione di valutazione consacrata nel verbale n°2 del 10.01.2020, degli atti di selezione (prova colloquio), in quanto inficiata da illegittimità derivante dalla modalità di esecuzione del colloquio espletato. potendosi evidenziare, nel caso di specie, i profili di illegittimità delineati nella sentenza del Consiglio di Stato (sez V n°1627/2015), citata anche dalla sentenza TARS cui si da esecuzione.
2. **Dichiarare** che le attività svolte dalla Commissione di selezione, come consacrate nel verbale n° 1 sono valide ed efficaci;
3. **Mandare** alla UOC Risorse Umane per gli adempimenti di competenza in ordine alla informativa da dare ai candidati ed alla stessa Commissione di valutazione, al fine di stabilire una nuova data per la prova orale.
4. **Dare atto che** nel presente provvedimento, per ragioni di opportunità, il Direttore Sanitario, non esprimerà il proprio parere, atteso che lo stesso ha svolto le funzioni di componente di diritto della commissione di valutazione della selezione in argomento.
5. **Dare atto che** la documentazione citata nel presente provvedimento è agli atti della competente UOC Risorse Umane.
6. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
7. **Curerà** l'esecuzione del presente atto la UOC Risorse Umane che provvederà altresì alla notifica alle parti interessate .

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane  
(Dott.ssa Maria Luisa Curti)



03/Nov  
2021

Sul presente atto viene espresso

1508 V. 11

parere favorevole dal

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott Francesco Paolo Tronca

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott Salvatore Requiez

ASTENUTO

### IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,


### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno **07 NOV. 2021** e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA 17 NOV. 2021**

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

### Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---

---

---